



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE
AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

Verbale N° 112 del 25/08/2015

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Commissario Straordinario <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale	Ordine del Giorno:
	1) Comunicazioni del Presidente; 2) Approvazione verbale della seduta precedente; 3) Studio, consultazione e redazione del “Regolamento comunale sulle sale giochi e sull’installazione degli apparecchi e congegni di intrattenimento e svago”; 4) Varie ed eventuali.
	Note

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		17,30	19,05		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		17,30	18,30		
Componente	Campisi Giuseppe	SI		18,15	19,05		
Componente	Coppola Gaspare	SI		17,30	19,05		
Componente	Fundarò Antonio	SI		17,30	18,55		
Componente	Lombardo Vito		SI				
Componente	Sciacca Francesco	SI		17,30	19,05		

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 25 del mese di Agosto, alle ore 17,30, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via Pia Opera Pastore N° 63/A, si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone e i Componenti Castrogiovanni Leonardo, Coppola Gaspare, Fundarò Antonio e Sciacca Francesco.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: "**Comunicazioni del Presidente**".

Il Presidente Pipitone fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: "**Approvazione verbale della seduta precedente**".

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: "**Studio, consultazione e redazione del "Regolamento comunale sulle sale giochi e sull'installazione degli apparecchi e congegni di intrattenimento e svago"**".

Il Presidente Pipitone dopo avere dato lettura degli articoli realizzati nella precedente seduta, invita i Consiglieri a formulare proposte relativamente ai successivi articoli che qui di seguito vengono redatti.

Articolo 27 – Procedure e modalità per l'esercizio dell'attività

Ai sensi della Legge 31/07/2005 n. 155 e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 7 e 7bis della stessa, chiunque intenda aprire, trasferire, modificare un centro di telefonia, comunemente detto phone center, offrendo alla propria clientela un servizio di telefonia vocale, deve chiedere ed ottenere la licenza del Questore.

Chiunque intenda esercitare l'attività di cui sopra, ottenuta la prevista licenza, deve presentare una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al Servizio Attività Produttive del Comune, ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90 e s.m.i.

Il modello per la presentazione delle denunce di inizio attività è predisposto dal Servizio Attività Produttive. La comunicazione effettuata con modulistica diversa, qualora non contenga tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e da quanto contenuto e previsto dal presente Regolamento, non è efficace e non idonea a produrre effetti giuridici.

La segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), a firma del richiedente, deve contenere:

1. dati anagrafici del richiedente;
2. dati dell'impresa e sua ubicazione sul territorio comunale;

3. dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi, ovvero morali, previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del TULPS da parte del dichiarante ed eventuali soci;
4. la superficie del centro di telefonia e comunicazione, la sua ripartizione interna, la disposizione degli arredi e delle attrezzature;
5. il numero e la tipologia degli apparecchi utilizzati;
6. dichiarazione di disponibilità dei locali sede dell'attività;
7. il nominativo dell'eventuale rappresentante nominato ai sensi dell'articolo 8 del TULPS, che deve essere coincidere con quanto contenuto nella licenza rilasciata dal Questore;
8. quant'altro ritenuto necessario dal Responsabile del Servizio Attività Produttive a tutela dell'ordine pubblico, della pubblica sanità, della destinazione dei locali, della sicurezza, ecc;

Devono inoltre essere allegati i seguenti documenti:

1. planimetria dei locali in scala 1:100 rappresentante la parte destinata allo stazionamento degli utenti e quella destinata all'installazione delle apparecchiature;
2. certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico-edilizia e di agibilità dei locali;
3. idonea documentazione di previsione di impatto acustico di cui alla L. 447/95 e s.m.i.;
4. idonea documentazione comprovante la disponibilità dei locali nei quali si intende svolgere l'attività;
5. idonea documentazione comprovante la corrispondenza degli impianti a quanto previsto dalla L. 46/90 e s.m.i.;
6. copia della denuncia di inizio attività presentata alla competente autorità statale per l'esercizio delle telecomunicazioni;
7. copia della licenza rilasciata dalla Questura ai sensi della L. 155/2005 e s.m.i. ovvero copia della richiesta di licenza comprensiva della documentazione idonea all'individuazione della data di inoltro, stante l'eventuale applicazione dell'istituto del "silenzio-assenso";
8. copia dell'atto di costituzione di società debitamente registrato (se trattasi di società);
9. copia dello Statuto e atto costitutivo in caso di circolo privato;
10. copia di un valido documento di identità del dichiarante.

Qualora la S.C.I.A. non sia regolare o sia incompleta, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione, anche contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo 8 della L. 241/90 e s.m.i., indicando le cause di irregolarità o incompletezza riscontrate, assegnando un termine entro il quale regolarizzare la pratica.

In tal caso, il decorso dei termini è interrotto fino alla regolarizzazione di quanto richiesto. Nel caso di mancata regolarizzazione la segnalazione certificata di inizio attività non è accolta e l'attività eventualmente iniziata è da considerarsi indebitamente condotta e da cessare.

I titolari o gestori di un centro di telefonia hanno l'obbligo di identificare gli utenti che usufruiscono del servizio, di monitorarne le operazioni effettuate ed archiviare tutti i dati acquisiti, così come previsto e disciplinato dalla L. 155/2005 e s.m.i..

Poiché i centri di telefonia sono assimilati agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di generi non alimentari, il subingresso o la variazione societaria senza il preventivo ottenimento

della prescritta licenza rilasciata dal questore e senza la presentazione della successiva D.I.A. al Comune, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla L.R. 1/2007 "Testo Unico in materia di Commercio" e la sanzione accessoria di chiusura dell'attività.

Alle ore 18,15 entra il Consigliere Campisi Giuseppe.

Articolo 28 – Esercizio congiunto di altre attività

All'interno dei locali adibiti all'esercizio di un centro di telefonia, phone center, non può essere effettuata congiuntamente altra attività di vendita. Sono consentiti i soli seguenti servizi strettamente connessi alle attività di centri di telefonia e comunicazione:

- servizio telefax;
- servizio di fotocopie;
- servizio di ricariche telefoniche;
- servizio di money transfer.

L'attività di vendita di prodotti alimentari e non, è consentita in spazi separati in modo permanente rispetto all'attività di centro di telefonia e comunicazione ed i suddetti locali destinati alla vendita dovranno essere oggetto di specifica segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) così come previsto dalla L.R. 1/2007 "Testo Unico in materia di Commercio" e s.m.i.

Ciascuna delle attività di centro di telefonia e di vendita di prodotti alimentari e non, dovrà possedere ingressi separati sulla pubblica via senza alcuna forma di collegamento interno tra i due locali.

Analogamente nei medesimi locali non è consentita l'apertura e l'esercizio congiunto di attività di centro di telefonia e attività di somministrazione.

E' ammessa la sola installazione all'interno dei locali sede del centro di telefonia di distributori automatici di alimenti e bevande non alcoliche, di cui alla L.R. 1/2007 sopraccitata e s.m.i..

All'interno del centro di telefonia non è consentita l'installazione di apparecchi e di congegni automatici semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del TULPS, così come non è ammesso lo svolgimento di giochi leciti di società, di carte e simili e l'utilizzo di schermi televisivi.

La violazione delle disposizioni di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalle normative collegate e, ove previsto, l'ordine di immediata cessazione delle attività non autorizzate.

Articolo 29 – Pubblicità dei prezzi

E' fatto obbligo al titolare di tenere esposta in modo ben visibile al pubblico e agli organi di controllo un cartello, anche multilingue, indicante il prezzo dei servizi offerti al pubblico.

La violazione delle disposizioni di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla L.R. 1/2007 in materia di pubblicità dei prezzi.

Articolo 30 – Indicazioni operative per la tutela del consumatore e della quiete pubblica

I titolari dei centri di telefonia e comunicazione hanno l'obbligo di:

- informare la clientela delle modalità d'uso degli apparecchi e dei servizi offerti anche mediante cartelli multilingue;
- verificare l'identità degli utilizzatori dei servizi e adottare le misure fisiche o tecnologiche adeguate a rispettare le norme per la sicurezza e a tutelare i dati personali gestiti, garantendo la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I titolari dei centri di telefonia e comunicazione devono contenere lo svolgimento dell'attività all'interno dell'esercizio. In particolare è sempre vietato l'utilizzo delle apparecchiature, anche senza fili, al di fuori dei locali dell'esercizio.

Al fine di favorire il buon funzionamento dell'attività e il rispetto della quiete delle aree limitrofe, il titolare è tenuto ad adottare ogni accorgimento organizzativo utile a garantire il rispetto del decoro dei locali e delle loro vicinanze e il rispetto del diritto al riposo quale, ad esempio, invitare la clientela a mantenere comportamenti adeguati mediante l'uso di cartelli multilingue.

Articolo 31 - Orari

I centri di telefonia di cui al presente titolo sono tenuti ad osservare la seguente fascia oraria giornaliera di apertura e chiusura al pubblico: dalle ore 09.00 alle ore 22.00.

All'interno di tale fascia oraria, il titolare del centro di telefonia potrà determinare autonomamente il proprio orario dandone apposita comunicazione al Servizio Attività Produttive del Comune.

Alle ore 18,30 esce il Consigliere Castrogiovanni Leonardo.

TITOLO V – DEGLI INTERNET POINT E/O INTERNET CAFE'

Articolo 32 - Definizioni

Per Internet point si intendono tutti quegli esercizi aperti al pubblico e specificatamente dedicati nei quali vengono installate postazioni dotate di personal computer per l'accesso ad Internet con finalità di svago, ricerca, studio, comunicazione multimediale in internet o intranet, accesso a banche dati su CD-Rom od altri archivi informatici e servizi collegati (trasmissione fax in via telematica).

Per Internet caffè si intendono le parti di un pubblico esercizio per la somministrazione appositamente dedicate dove vengono installati personal computer per l'accesso ad Internet con finalità di svago, o di fornitura di servizi quali: attività di ricerca, studio, comunicazione multimediale in internet o intranet, accesso a banche dati su CD-Rom od altri archivi informatici e servizi collegati (trasmissione fax in via telematica).

Il collegamento a Internet può essere anche fornito alla propria clientela all'interno di alberghi, affittacamere ed esercizi similari con l'utilizzo di postazioni fisse o connessione senza fili (Wi – fi)

Le disposizioni del presente Titolo non si applicano nei seguenti casi:

- per biblioteche e scuole;
- per servizi a fini non commerciali inseriti nell'attività di Enti Pubblici.

Articolo 33 – Procedure e modalità per l'esercizio dell'attività

Per l'apertura, il trasferimento, la modifica, il subingresso di un Internet point si seguono le procedure previste ai precedenti articoli 7 e 27 del presente Regolamento.

La segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), a firma del richiedente, deve contenere:

1. dati anagrafici del richiedente;
2. dati dell'impresa e sua ubicazione sul territorio comunale;
3. dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi, ovvero morali, previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del TULPS da parte del dichiarante ed eventuali soci; la superficie dell'Internet point, la sua ripartizione interna, la disposizione degli arredi e delle attrezzature; il numero degli apparecchi utilizzati; il numero e la collocazione dei collegamenti wi-fi;
4. dichiarazione di disponibilità dei locali sede dell'attività;
5. il nominativo dell'eventuale rappresentante nominato ai sensi dell'articolo 8 del TULPS, che deve essere coincidere con quanto contenuto nella licenza rilasciata dal Questore;
6. quant'altro ritenuto necessario dal Responsabile del Servizio Attività Produttive a tutela dell'ordine pubblico, della pubblica sanità, della destinazione dei locali, della sicurezza, ecc.

Devono inoltre essere allegati i seguenti documenti:

1. planimetria dei locali in scala 1:100 rappresentante la parte destinata allo stazionamento degli utenti e quella destinata all'installazione delle apparecchiature;
2. certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico-edilizia e di agibilità dei locali;
3. idonea documentazione di previsione di impatto acustico di cui alla L. 447/95 e s.m.i.;
4. idonea documentazione comprovante la disponibilità dei locali nei quali si intende svolgere l'attività;
5. idonea documentazione comprovante la corrispondenza degli impianti a quanto previsto dalla L. 46/90 e s.m.i.;
6. copia della denuncia di inizio attività presentata alla competente autorità statale per l'esercizio delle telecomunicazioni;

7. copia della licenza rilasciata dalla Questura ai sensi della L. 155/2005 e s.m.i. ovvero copia della richiesta di licenza comprensiva della documentazione idonea all'individuazione della data di inoltro, stante l'eventuale applicazione dell'istituto del "silenzio-assenso";
8. copia dell'atto di costituzione di società debitamente registrato (se trattasi di società);
9. copia dello Statuto e atto costitutivo in caso di circolo privato;
10. copia di un valido documento di identità del dichiarante.

I titolari di Internet point devono mantenere lo svolgimento dell'attività all'interno dei locali sede dell'attività. In particolare è sempre vietato l'utilizzo delle apparecchiature, anche senza fili, al di fuori dei locali dell'esercizio.

Qualora nell'Internet point le postazioni telematiche messe a disposizione dell'utenza siano utilizzate in prevalenza per finalità di svago con lo svolgimento di giochi di abilità a distanza con vincite in denaro, il locale si configura come sala pubblica da gioco, prevalendo la fornitura del gioco a quella del servizio e pertanto sarà necessario l'ottenimento dell'autorizzazione, così come previsto agli articoli 12 – 13 – 14 del presente Regolamento.

Articolo 34 – Requisiti edilizi ed igienico sanitari dei locali

I locali adibiti all'esercizio dell'attività di internet point devono essere conformi a quanto previsto dai regolamenti comunali di polizia urbana e igienico-sanitaria, nonché dai regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche, con particolare riferimento alla regolarità degli impianti, alla ventilazione e all'illuminazione dei locali. Per quanto riguarda le norme urbanistiche e la destinazione d'uso, si specifica che valgono le medesime norme previste per gli esercizi commerciali di vendita di generi non alimentari al dettaglio.

Alle attività di internet point è inoltre fatto divieto di insediarsi nei locali adibiti ad abitazione.

I locali adibiti all'esercizio dell'attività devono inoltre essere dotati di:

- un servizio igienico dotato di antibagno, interno all'esercizio, a disposizione del pubblico, conforme alle normative previste per l'utilizzo da parte dei disabili;
- idonee postazioni internet comunque di superficie non inferiore a 1.00 mq.;
- uno spazio interno al locale, dedicato e appositamente attrezzato, per l'uso delle apparecchiature senza fili, di superficie non inferiore a 1.00 mq. per ogni postazione;
- arredi idonei per l'attesa del pubblico, in particolare sedili in numero almeno pari al numero delle postazioni;
- attrezzature adeguate alla raccolta dei rifiuti;
- l'esercizio deve comunque disporre di una superficie idonea, calpestabile e libera da ogni ingombro, per il deflusso e il movimento del pubblico, pari almeno al 30% della superficie di vendita.

Nel caso in cui i locali siano situati all'interno di complessi residenziali, fatti salvi gli obblighi previsti dai regolamenti condominiali, gli stessi dovranno essere opportunamente insonorizzati.

Articolo 35 – Offerta del servizio Internet nell'ambito di pubblici esercizi di somministrazione - Internet Café

All'interno degli esercizi di cui al presente articolo possono essere installati anche personal computer con collegamento alla rete internet per scopi di gioco e/o di fornitura di servizi di comunicazione nel numero massimo di 2 (due).

La limitazione numerica viene assunta per il mantenimento dell'attività prevalente di pubblico esercizio di cui all'autorizzazione ai sensi dell'articolo 86 del TULPS.

Si dovranno prevedere aree appositamente dedicate e funzionalmente separate nel rispetto del diritto individuale dell'utente alla privacy.

All'interno del locale dovrà essere esposta in maniera ben visibile la tabella delle tariffe applicate per l'utilizzo del servizio.

Per lo svolgimento dell'attività il titolare del pubblico esercizio dovrà munirsi della prevista licenza rilasciata dalla Questura e successivamente presentare una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) così come disciplinato dall'articolo 20 della L. 241/90 e s.m.i. utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio Attività Produttive del Comune.

In caso di subingresso nella titolarità dell'esercizio o in caso di gestione, ottenuta la preventiva licenza rilasciata dal questore, dovrà essere presentata una nuova segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.).

Articolo 36 – Uso responsabile e corretto di Internet da parte degli utenti

L'uso responsabile e corretto di Internet comporta da parte dell'utente:

1. di astenersi dall'uso per scopi vietati dalla legislazione vigente;
2. di astenersi dall'inviare, ricevere o mostrare testi e/o immagini che possano risultare offensivi per le altre persone presenti;
3. di astenersi dallo scaricare ed utilizzare programmi coperti da copyright e licenze d'uso;
4. di alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni hardware e software dei computer.

Pur nel rispetto del diritto individuale dell'utente alla privacy il titolare dell'esercizio in cui vengono fornite delle apparecchiature telematiche utilizzate per l'accesso ad internet è tenuto al monitoraggio delle attività svolte e ad allontanare gli utenti che non rispettino le norme previste.

Qualora dovesse essere rilevato un uso difforme rispetto a quanto previsto dalle leggi vigenti sull'accesso a siti a contenuto pornografico e/o pedofilo, gli utenti che risulteranno responsabili di tali accessi verranno immediatamente segnalati alle competenti autorità di Polizia Postale.

Articolo 37 - Orari

I titolari di internet point sono tenuti ad osservare la seguente fascia oraria giornaliera di apertura e chiusura al pubblico: dalle ore 09.00 alle ore 22.00.

All'interno di tale fascia oraria, il titolare potrà determinare autonomamente il proprio orario dandone apposita comunicazione al Servizio Attività Produttive del Comune.

Negli Internet café l'orario sarà quello dell'attività principale.

Dopo le ore 22.00 i personal computer dotati di scheda audio o comunque idonei a riprodurre suoni, musiche o altre emissioni sonore devono essere silenziati mediante la disattivazione della scheda audio, l'utilizzazione di cuffie o di altri sistemi idonei all'attenuazione del rumore.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38 – Vigilanza e Sanzioni

La vigilanza sul rispetto della normativa generale e di quella specifica contenuta nel presente Regolamento è di competenza del Comando di Polizia Locale e delle altre forze di Polizia.

Il Responsabile del Servizio Attività Produttive, preposto al rilascio delle previste autorizzazioni, ordina la rimozione degli apparecchi non conformi a quanto previsto dalla vigente normativa.

Per le violazioni di cui al presente Regolamento l'autorità competente è il Responsabile del Servizio Attività Produttive. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Per le violazioni in materia di orario di apertura e chiusura disciplinate da ordinanza sindacale l'autorità competente all'emissione del provvedimento è il Sindaco.

Ferme restando le sanzioni penali determinate dagli articoli 718 – 719 – 720 e 721 del Codice penale, le violazioni al TULPS, approvato con R.D. del 18 giugno 1931 n. 773 e sue successive modificazioni e integrazioni, sono punite a norma degli articoli 17 bis, 17 ter, 17 quarter, 110 e 221 bis del medesimo Testo Unico.

Per le violazioni alla Legge Regionale 30 aprile 2012 n. 17 si applica quanto previsto al suo articolo 3.

Le altre violazioni amministrative al presente Regolamento Comunale sono sanzionate con il pagamento di una somma da €75,00 ad €500,00.

Le sanzioni previste nel presente Regolamento si intendono automaticamente adeguate in caso di variazioni delle norme di riferimento da cui derivano.

Ai titolari di licenza di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione dell'attività dell'esercizio da uno a sei mesi, ai sensi dell'articolo 110, commi 9 e 10 del TULPS.

Il Questore, quando siano riscontrate violazioni concernenti le disposizioni previste per gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici può sospendere la licenza del trasgressore per un periodo non superiore a tre mesi, così come disciplinato dall'articolo 110, comma 11 del TULPS.

In caso di recidiva, disciplinata dall'articolo 99 e seguenti del Codice Penale, ovvero di reiterazione delle violazioni, disciplinata dall'articolo 8 bis della Legge 689/81 il titolo

autorizzatorio per l'attività oggetto del presente Regolamento è revocato con ordinanza motivata.

La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e s.m.i., l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nelle singole normative di materia.

Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o sia prevista la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo del Comando di Polizia Locale.

Articolo 39 – Ricorsi

Avverso il provvedimento di diniego dell'autorizzazione, di dichiarazione di inefficacia della D.I.A., nonché di revoca, può essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento stesso.

Alle ore 18,55 esce il Consigliere Fundarò Antonio.

Articolo 40 - Norme transitorie

Le eventuali domande di rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento, la modifica di sale pubbliche da gioco, dette "sale giochi", o le segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.) per tutto quanto disciplinato dal presente Regolamento, in istruttoria alla data della sua adozione, saranno assoggettate alla procedura prevista dal presente provvedimento e dalle normative intervenute nel frattempo.

I titolari di pubblici esercizi devono adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento entro 3 (tre) mesi dalla sua entrata in vigore, presentando un'autocertificazione contenente le dimensioni del locale, la tipologia dell'attività esercitata, la tipologia degli apparecchi installati, il loro numero e i nulla osta rilasciati dall'Agenzia Autonoma dei Monopoli di Stato, pena il provvedimento di chiusura dell'attività per un periodo da uno a trenta giorni.

I titolari dell'esercizio di attività di sale pubbliche da gioco, dette "sale giochi", che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento si trovino in difformità con le norme in esso contenute dovranno regolarizzare la loro posizione entro 6 (sei) mesi dalla sua entrata in vigore pena la chiusura definitiva dell'attività. Riguardo al rispetto delle distanze alla scadenza dell'autorizzazione dovranno adeguarsi a quanto previsto dalla normativa.

Il numero dei giochi installati, qualora sia superiore a quanto previsto nel presente Regolamento sarà derogato solo per le sale pubbliche da gioco operanti sul territorio da almeno un anno.

Per gli apparecchi installati negli esercizi di cui al Titolo II del presente Regolamento si dovranno rispettare i limiti numerici previsti, in quanto l'attività prevalente non è quella di fornire apparecchi per lo svolgimento del gioco.

I titolari dei centri di telefonia "phone center" e i titolari di internet point e/o internet café che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento si trovino in difformità con le norme in esso contenute dovranno regolarizzare la loro posizione entro 6 (sei) mesi dalla sua entrata in vigore pena la chiusura definitiva dell'attività.

Articolo 41 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, anche successive, nella materia.

Avendo esaurito la trattazione dell'O.d.G., alle ore 19,05 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO
LIPARI GIUSEPPE

IL PRESIDENTE
PIPITONE ANTONIO